

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1034

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TOGLIATTI, LIZZERO, FRANCO RAFFAELE, BERNETIC MARIA, INGRAO, PAJETTA, LACONI, MICELI, BARCA, BASTIANELLI, Busetto, CHIAROMONTE, D'ALEMA, D'ALESSIO, DE PASQUALE, FAILLA, GALLUZZI, GESSI NIVES, LAJOLO, LAMA, NATOLI, OGNIBENE, ROSSANDA BANFI ROSSANA, SULOTTO, TOGNONI**

*Presentata il 27 febbraio 1964*

### Piano decennale di sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 è stato emanato lo Statuto speciale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Nella presente legislatura il 23 gennaio è stata approvata la legge per le elezioni e la convocazione del primo Consiglio regionale della V Regione autonoma prevista dall'articolo 116 della Costituzione.

L'approvazione dello Statuto speciale e la ormai prossima entrata in funzione del primo Consiglio regionale, punto d'arrivo di una grande battaglia democratica e di un vasto movimento unitario di massa, sono considerati dalle popolazioni di questa regione un fatto altamente positivo, come l'avvio di una nuova fase di iniziative volte ad affrontare ed avviare a soluzione i problemi essenziali dello sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia.

Lo Statuto, pur non dando ai problemi della Regione quelle soluzioni che erano e sono nelle attese delle masse popolari, assicura, tuttavia al nuovo Consiglio regionale possibilità e mezzi, per affrontare in modo nuovo la fondamentale questione della rinascita economica e sociale del Friuli-Venezia

Giulia, attraverso l'attuazione di una programmazione economica regionale che va vista nel quadro della programmazione democratica sul piano nazionale.

L'attuazione di un piano regionale di sviluppo economico e sociale rappresenta la sostanza più profonda ed il contenuto concreto più avanzato della lunga battaglia autonomistica condotta nel Friuli-Venezia Giulia e corrisponde alle esigenze vitali delle popolazioni di fronte ad una situazione economica grave quale è quella in cui è venuta a trovarsi in questi anni la Regione.

Trieste, capoluogo della nuova Regione, soffre di un grave processo di stagnazione e di decadenza. Nel decennio 1951-61, come dimostrano i dati ufficiali del censimento generale, ha avuto il più basso tasso d'incremento del reddito rispetto a tutte le altre provincie italiane, ed è la sola grande città italiana che in questi dieci anni non vede aumentare il numero degli abitanti, nonostante l'immigrazione, in questo stesso periodo, di alcune decine di migliaia di profughi istriani. Il suo porto, già uno dei più importanti empori del Mediterraneo, subisce un pro-

cesso di decadenza per cui è passato negli ultimi posti della graduatoria dei porti italiani.

La provincia di Gorizia, per limitarci ad alcuni dati, ha un indice demografico notevolmente inferiore a quello nazionale medio, ed ha tassi di incremento dell'occupazione e del reddito molto al di sotto di quelli medi nazionali.

La provincia di Udine e la destra Tagliamento che per disposizione dello Statuto regionale viene istituita in circondario, continuano a presentare, malgrado zone di un certo sviluppo industriale, le caratteristiche tipiche di area depressa del centro-nord. Il livello del reddito pro-capite e quello dell'occupazione extra-agricola rimangono inferiori alla media nazionale, così come rimane inferiore alla media l'indice di incremento del reddito.

Prendendo in considerazione la situazione della Regione nel suo complesso, si presenta il quadro di una zona già economicamente e industrialmente sviluppata (Trieste e la provincia di Gorizia) con un processo di relativa degradazione economica e di un'altra zona economicamente arretrata, il Friuli, che costituisce una delle più vaste aree di depressione economica dell'Italia settentrionale. Si è avuto in quest'ultima zona, un certo sviluppo industriale e artigianale, ma esso è circoscritto a determinati centri e a determinati settori della produzione. Ad esso ha corrisposto, però, l'accentuarsi di un fenomeno di disgregazione economica e sociale in vaste zone della campagna e nella montagna.

Gravissima è, infatti, la crisi in cui versa l'agricoltura nella Regione, a causa della sopravvivenza di arcaiche strutture fondiarie, contrattuali e di mercato, della mancata realizzazione delle necessarie opere di trasformazione fondiaria, di bonifica idraulica, irrigua e montana, della polverizzazione e della frammentazione delle aziende agricole per l'esistenza di contratti superati e di grandi proprietà terriere.

La gravità della crisi nell'agricoltura è testimoniata dall'esodo di massa dalle campagne che, nella montagna, assume forme drammatiche di spopolamento. Qui la situazione di miseria raggiunge livelli estremi, mentre risultano irrisorie le somme spese a favore di opere di bonifica e viene a mancare una politica capace di modificare le strutture esistenti e di avviare un processo di sviluppo economico e sociale delle zone montane, trasformate — invece come ha dimostrato

la tragedia del Vajont — in riserva di caccia dei grandi monopoli elettrici.

Uno degli aspetti più gravi della crisi economica della Regione è il permanere e l'aggravarsi del fenomeno di una emigrazione massiccia che determina lo spopolamento di intere zone del Friuli, ma che ha investito in questi anni la stessa città di Trieste, dove l'emigrazione era prima sconosciuta ed oggi riguarda forze giovani, qualificate, specializzate, il cui esodo rappresenta un serio impoverimento di quadri tecnici preparati e di forze attive.

La gravità del fenomeno dell'emigrazione nel Friuli-Venezia Giulia è confermata dagli stessi dati dell'ultimo censimento generale. Mentre nel decennio 1951-1961 si è verificato nel Paese un aumento percentuale della popolazione pari al 6,2 per cento, nel complesso della Regione si verifica, invece, una diminuzione dell'1,8 per cento. Proprio avendo presenti queste caratteristiche, avevamo proposto nel nostro progetto di Statuto speciale per la Regione autonoma, l'utilizzazione *in loco* per la creazione di posti di lavoro delle rimesse degli emigranti che rappresentano qualcosa come 8 miliardi di lire annue.

Oltre che l'emigrazione, il persistere di una aliquota ancora consistente di disoccupati e soprattutto di sotto-occupati e di lavoratori che ricavano dal loro lavoro redditi assolutamente insufficienti, caratterizza la situazione di crisi economica e di degrado della regione, per ciò nel 1961 il reddito medio *pro-capite* nel Friuli-Venezia Giulia si è ridotto al di sotto di quello medio nazionale, mentre nel 1951 lo superava di ben il 17 per cento.

Ciò ha determinato un peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita delle grandi masse lavoratrici, i cui salari sono generalmente troppo bassi, con notevole squilibrio fra le diverse zone, e zone di sottosalario, mentre si ha un continuo aumento del costo della vita e vi è una seria insufficienza dei servizi, del sistema assistenziale e previdenziale, una carenza nella politica dell'edilizia che assicura una abitazione decorosa a fitti adeguati.

Onorevoli colleghi! La situazione che abbiamo brevemente descritto è la conseguenza del tipo di sviluppo economico disordinato, contraddittorio avutosi nel Paese che ha aggravato vecchi squilibri e ne ha creato di nuovi. In relazione a questo tipo di sviluppo, si è avuto nella regione Friuli-Venezia Giulia un limitato aumento degli addetti all'industria, minore di un terzo rispetto

all'indice nazionale, si è avuto un certo sviluppo dell'artigianato (anch'esso minore di un terzo rispetto al dato nazionale medio), ma a prezzo di un vero e proprio sfruttamento cui queste categorie si sottopongono, con il prolungamento della giornata di lavoro, spesso con il lavoro di tutta la famiglia, a causa della insufficienza della attrezzatura e della mancanza di credito per procurarla, per le condizioni del mercato dominato dalle grosse concentrazioni industriali.

La subordinazione all'accresciuto dominio dei gruppi monopolistici, così nell'industria come nell'agricoltura e nel Commercio, per tutto il Paese e la Regione è alla base della decadenza di queste terre. È fortemente diminuito nella Regione Friuli-Venezia Giulia, il peso delle industrie dell'I. R. I., Istituto che non ha svolto affatto il ruolo propulsore dello sviluppo economico generale che gli spetta ma ha ridimensionato, declassato, quando non ha smobilitato completamente, stabilimenti ed impianti, mentre col ridimensionamento dei cantieri navali ha posto in pericolo la esistenza stessa del massimo cantiere navale di Trieste (il San Marco) e ha aperto la prospettiva di una ulteriore riduzione di manodopera al cantiere di Monfalcone. Contemporaneamente, sempre nel settore statale, va rilevata la grave diminuzione nel dopoguerra della flotta F. I. M.-Mare che è tra le cause principali del ricordato crollo dei traffici triestini.

Una delle situazioni più gravi che determinano ritardo ed insufficienza nello sviluppo economico regionale è, infine, quella creata dai gravami delle servitù militari cui sono sottoposte intere zone del Friuli-Venezia Giulia, decine di Comuni, decine di migliaia di ettari di terreno, al punto che è pregiudicata ogni possibilità di rinascita. Si blocca l'attuazione di piani regolatori in importanti centri, è ostacolato il completamento di indispensabili infrastrutture stradali e ferroviarie, si rende impossibile ogni benchè minima trasformazione delle colture, si impedisce ogni tipo di costruzione. Il peso delle servitù militari, nonostante le sempre più frequenti ed unanimi proteste e le richieste di « liberazione » che partono da assemblee elettive, da enti ed organismi, si va ulteriormente estendendo e determina situazioni veramente insostenibili, conseguenze gravi per l'economia di interi Comuni.

Tutto ciò rende quanto mai urgente l'adozione di provvedimenti efficaci e, soprattutto, l'avvio ad una programmazione economica democratica nazionale cui la nuova Regione

partecipi attivamente e direttamente con la elaborazione e l'attuazione di un proprio piano regionale di sviluppo economico e sociale.

Ed è quindi naturale, che, tenuto conto delle attese delle genti nostre e nello spirito e nella lettera dell'articolo 50 dello statuto speciale, prima ancora delle elezioni del primo consiglio regionale di imminente convocazione, si sia presentata questa proposta di legge per il piano decennale di sviluppo economico per il Friuli-Venezia Giulia.

La presente proposta di legge in attuazione del disposto dell'articolo 50 dello Statuto, analogamente a quanto si è già attuato per la Regione Sarda, intende provvedere all'assegnazione di un contributo speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di finanziare un piano straordinario decennale di sviluppo economico regionale volto ad affrontare e avviare a soluzione, alcuni dei più gravi problemi economici e sociali di questa terra e dei quali si è detto più sopra.

La gravità delle conseguenze determinate dagli ultimi conflitti di queste terre di confine, il peso gravissimo delle servitù militari, con ultimo ostacolo allo sviluppo economico e al progresso sociale, il flusso migratorio di tale entità che ha determinato fenomeni di vero spopolamento e di degradazione economico-sociale, la grave situazione delle nostre industrie di Stato e oltre tutto, i lunghissimi anni di carenza da parte dello Stato nell'affrontare i problemi della Regione, ci convincono che nessuno vorrà considerare eccessiva l'entità della richiesta per il contributo speciale di finanziamento del piano straordinario di sviluppo regionale previsto dalla presente legge.

Ad affrontare appunto i problemi essenziali della regione, tendono i provvedimenti, le norme e gli interventi previsti dalla presente proposta legge. Essa, in analogia con la legge sul piano di rinascita sardo, tende ad avviare una programmazione economica regionale nel quadro di quella nazionale volta a conseguire alcuni obiettivi essenziali per le masse lavoratrici: una piena occupazione che ponga termine o perlomeno diminuisca fortemente il flusso migratorio; più alti salari adeguati alle necessità della vita attuale e il conseguimento di un reale incremento del reddito affinché sia posto termine all'attuale situazione di squilibrio tra il Friuli-Venezia Giulia e le Regioni più avanzate del Paese.

La legge, nel Titolo I, richiamandosi all'articolo 50 dello statuto regionale indica nell'articolo 1° il contributo speciale da asse-

gnare alla Regione per l'attuazione del piano decennale straordinario di sviluppo e, con gli articoli successivi, indica le caratteristiche del piano decennale articolato sulla base dei comprensori territoriali omogenei e gli obiettivi fondamentali del piano stesso; istituisce l'istituto regionale per la programmazione e ne fissa la composizione; stabilisce le modalità del coordinamento degli interventi dello Stato al di fuori del contributo speciale, con il piano stesso nella Regione; fissa gli stanziamenti annuali delle spese nel Bilancio dello Stato finanziario del Piano.

Nel titolo II, con le disposizioni di carattere particolare, la legge precisa gli interventi da realizzare nei settori essenziali della vita economico-sociale della Regione.

Nel capo I vengono indicati gli obiettivi generali e gli interventi da realizzare nel settore agricolo. Nell'articolo 8 si precisano gli obiettivi generali del piano di uno sviluppo agricolo fondato sull'azienda a proprietà coltivatrice liberamente associata, indicandoli nella realizzazione delle opere di bonifica, irrigazione e trasformazione, nel riordino fondiario, nel miglioramento colturale e della produttività, nell'incremento del patrimonio zootecnico, nel miglioramento delle condizioni sociali e civili, nella creazione di organismi e infrastrutture di mercato e potenziamento della rete di cooperative, nella diffusione dell'istruzione professionale e nella assistenza alle aziende coltivatrici.

Con gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 vengono precisati gli obiettivi nei vari settori di attività dell'agricoltura e gli interventi che la Regione deve attuare e disporre con l'assegnazione di mutui e contributi. Con l'articolo 15, si precisa che la Regione provvede agli interventi nel settore dell'agricoltura a mezzo degli organismi già operanti coordinati dall'Ente Regione di sviluppo agricolo.

Nel capo II sono indicati gli interventi volti a creare le condizioni per lo sviluppo industriale nella Regione. L'articolo 17 precisa che la Regione, attraverso il Piano decennale, fissa l'indirizzo degli investimenti

destinati alla creazione di attrezzature adeguate nei comprensori territoriali di sviluppo stabilendo adeguati criteri di priorità. Con gli articoli 17, 18, 19, 20 e 21, vengono indicati i contributi e gli interventi della Regione nel settore industriale e vengono predisposte l'istituzione del Fondo per le garanzie sussidiarie e l'istituzione di una Società finanziaria regionale che abbia il compito di assistere finanziariamente le iniziative industriali conformi alle finalità del piano e di realizzare eventualmente la partecipazione della Regione alla costituzione del capitale delle imprese.

L'articolo 22 precisa che i benefici previsti dalla legge sono estesi alle aziende industriali a partecipazione statale.

Nel capo III sono previsti gli interventi nel settore edilizio ed urbanistico con gli articoli 23, 24, 25 e 26.

Nel capo IV, con gli articoli 27 e 28 sono prefissati gli interventi della Regione per favorire lo sviluppo ed il miglioramento della viabilità e quello dei trasporti; è prevista la creazione di una azienda regionale dei trasporti.

Il capo V indica i contributi e gli interventi della Regione volti alla difesa e valorizzazione dell'artigianato e della pesca, mentre infine il capo VI, indica gli interventi tendenti a favorire l'adeguamento alle attuali esigenze e lo sviluppo delle strutture commerciali e del turismo.

Siamo profondamente convinti che la presente legge interpreti lo spirito della Costituzione e dello Statuto speciale della Regione autonoma.

Riteniamo pertanto che essa possa incontrare il favore e l'approvazione del Parlamento nell'interesse delle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia che si apprestano, dopo così lunga attesa e tanta lotta, a dar vita alla Regione autonoma dalla quale attendono con l'aiuto di tutta la Nazione nuovo impulso alla rinascita e allo sviluppo economico e sociale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1.

In attuazione dell'articolo 50 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, alla Regione stessa è assegnato un contributo speciale di quattrocento miliardi per l'esecuzione di un programma decennale straordinario ed aggiuntivo di interventi, al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale della Regione.

##### ART. 2.

Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi.

Fino a quando non sia entrata in vigore la programmazione nazionale il Governo provvede ad assicurare il coordinamento degli interventi statali previsti per la Regione, con il programma decennale di cui all'articolo precedente.

A tal fine il Governo predispone la programmazione degli interventi di competenza dei singoli Ministeri e delle aziende da essi controllate, con particolare riferimento alle partecipazioni statali, d'intesa con la Regione.

##### ART. 3.

Ai fini della formulazione dei programmi di intervento di cui agli articoli 1 e 2, la Regione, d'intesa con i competenti organi statali provvede alla elaborazione ed approvazione di un piano generale di sviluppo per il periodo 1965-1975, articolandolo per comprensori territoriali omogenei, individuati in base alle caratteristiche economiche prevalenti ed alle possibilità di sviluppo.

L'elaborazione del piano deve rispondere all'esigenza della trasformazione e del miglioramento delle strutture economiche e sociali della Regione, all'obiettivo della piena

e stabile occupazione e dell'incremento generale dei redditi.

I programmi di intervento di cui agli articoli 1 e 2 e il piano decennale si articolano in programmi e piani quinquennali ed annuali.

ART. 4.

Per l'elaborazione del piano e dei programmi regionali e comprensoriali la Regione dispone misure ed organi atti a consentire la più ampia consultazione e partecipazione delle Amministrazioni provinciali e comunali, delle organizzazioni sindacali e cooperative, degli ordini professionali.

ART. 5.

La Regione provvede all'esecuzione delle opere previste dal programma decennale anche mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle Aziende autonome statali e regionali, agli Enti locali ed ai loro Consorzi, agli altri Enti di diritto pubblico.

Allo scopo di assicurare il coordinamento degli interventi anche in fase di esecuzione del piano decennale e dei relativi programmi la Regione, d'intesa con il Governo, istituisce un Comitato di coordinamento.

ART. 6.

In adempimento della norma di cui all'articolo 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel bilancio del Ministero del tesoro è istituito un apposito capitolo di spesa.

Per l'attuazione della presente legge saranno prelevate da tale capitolo le somme appresso indicate:

|                      |       |       |    |          |
|----------------------|-------|-------|----|----------|
| per l'esercizio 1965 | . . . | L.    | 30 | miliardi |
| »                    | 1966  | . . . | »  | 35       |
| »                    | 1967  | . . . | »  | 50       |
| »                    | 1968  | . . . | »  | 50       |
| »                    | 1969  | . . . | »  | 50       |
| »                    | 1970  | . . . | »  | 40       |
| »                    | 1971  | . . . | »  | 40       |
| »                    | 1972  | . . . | »  | 40       |
| »                    | 1973  | . . . | »  | 40       |
| »                    | 1974  | . . . | »  | 25       |

Il Ministro del tesoro provvede a versare alla Regione i contributi annuali di cui sopra.

ART. 7.

La Regione istituisce una contabilità speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali.

La Regione inoltre, redige e presenta al Parlamento, al Ministero del bilancio e agli altri Ministeri interessati, una relazione annuale sull'attuazione del piano decennale.

TITOLO II.  
DISPOSIZIONI  
DI CARATTERE PARTICOLARE

CAPO I.

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

ART. 8.

Al fine di promuovere nella Regione lo sviluppo dell'agricoltura, fondato sulla estensione e il potenziamento della proprietà coltivatrice e delle sue forme associative, il piano decennale e il programma fissano gli obiettivi generali e gli interventi da realizzare con riferimento alle opere di bonifica, di irrigazione, di trasformazione, pubbliche e a carico dei privati; al riordino fondiario e al miglioramento colturale e della produttività; all'incremento del patrimonio zootecnico; al miglioramento delle condizioni sociali e civili (abitazioni, acquedotti, viabilità rurale, elettrificazione); alla creazione di organismi e infrastrutture di mercato e potenziamento della rete di cooperative; alla diffusione dell'istruzione professionale e della assistenza tecnica a favore delle aziende coltivatrici, alla istituzione di centri di meccanizzazione.

ART. 9.

La Regione, al fine di favorire l'attuazione di piani di sistemazione fondiaria, di ammodernamento aziendale, di conversione colturale, interviene autorizzando mutui per creare fondi di rotazione per finanziare:

- piani di trasformazione agraria e fondiaria comuni a più fondi;
- esecuzione di opere di bonifica di competenza dei privati;
- esecuzione di programmi di trasformazione fondiaria ed agraria;
- istituzione di centri di meccanizzazione.

Su tali mutui la Regione concede un contributo per il pagamento degli interessi pari al 4,5 per cento, nonché la garanzia sussidiaria. I mutui sono ammortizzabili in 40 anni.

ART. 10.

La Regione interviene concedendo contributi in conto capitale  
per l'esecuzione di piani di sistemazione;

per l'esecuzione di opere di miglioramento nei comprensori montani.

Nella erogazione di tali contributi sarà riservata la priorità assoluta alle imprese a proprietà coltivatrice le quali hanno diritto al 60 per cento della spesa.

I contributi sono ragguagliati all'80 per cento della spesa per piani di trasformazione comuni a più fondi di proprietà di coltivatori diretti.

ART. 11.

Ove sia in atto un contratto agrario, i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati d'intesa tra i contraenti, che beneficiano dei contributi previsti dagli articoli 9 e 10 in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro nell'attuazione dei piani stessi.

Il coltivatore insediato avrà diritto all'accredito di un importo pari alla spesa sostenuta per il miglioramento, al lordo dei contributi statali.

La Regione promuove la necessaria intesa.

ART. 12.

Con decreto del Presidente la Regione dispone l'espropriazione di terreni appartenenti a proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica e dei terreni necessari per l'ampliamento delle proprietà coltivatrici limitrofe. La Regione dispone inoltre l'acquisto di terreni ai prezzi fissati dal Comitato di cui all'articolo 15, allo scopo di provvedere alla loro trasformazione ed assegnazione a coltivatori diretti, ponendo gli oneri relativi a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Dalle misure di espropriazione sono esclusi i terreni di proprietà dei coltivatori diretti.

La Regione provvede a rilevare le terre abbandonate.

ART. 13.

La Regione interviene con contributi speciali per la valorizzazione dei patrimoni degli Enti locali che provvedano a compilare un piano in cui sia previsto:

la formazione di unità aziendali da cedere a contadini coltivatori diretti;

la concessione all'Azienda delle foreste demaniali della Regione, delle zone in cui si rendano necessari interventi di rimboschimento;

la sistemazione e l'incremento delle zone suscettibili di utilizzazione agricola e pascoliva.



La Regione inoltre interviene concedendo contributi per il pagamento degli interessi per le operazioni di credito che dovranno essere effettuate dagli Enti locali ai fini di cui al comma precedente.

## ART. 14.

La Regione interviene con sussidi in conto capitale e contributi sugli interessi sui mutui per lo sviluppo di forme cooperative ed associative di produttori-coltivatori. In particolare la Regione concede contributi a cooperative di mercato, a Consorzi tra cooperative e tra Enti locali per la costruzione e la gestione di impianti di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli.

## ART. 15.

La Regione provvede all'attuazione degli interventi nel settore agricolo attraverso l'Ente regionale di sviluppo agricolo del Friuli-Venezia Giulia.

Fino all'istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo è disposta la costituzione di un Comitato regionale presso l'assessorato dell'agricoltura della Regione al fine di dirigere e coordinare l'attuazione degli interventi previsti dal piano.

## ART. 16.

Nelle assegnazioni delle provvidenze di cui ai precedenti articoli saranno riservate quote sugli stanziamenti ed applicate percentuali speciali in modo da favorire le aziende coltivatrici liberamente associate.

## CAPO II.

## INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE.

## ART. 17.

Per concorrere allo sviluppo industriale del Friuli-Venezia Giulia e in particolare al consolidamento della piccola e media impresa, la Regione, attraverso i piani e i programmi fissa l'indirizzo degli investimenti destinati alla creazione di attrezzature adeguate nei comprensori territoriali secondo una scala di priorità riferita sia ai settori di intervento e alle zone territoriali di localizzazione delle industrie sia alle dimensioni aziendali ed al rapporto tra capitale investito e mano d'opera impiegata.

ART. 18.

La Regione assume parte degli oneri relativi alla costruzione di opere e alla realizzazione di servizi per dotare di infrastrutture le zone di sviluppo industriale in cui gli Enti locali in base a quanto previsto dall'articolo 16 abbiano provveduto alla redazione del piano e al reperimento delle aree da destinare all'insediamento degli stabilimenti.

ART. 19.

La Regione concede contributi in conto capitale, entro il quadro delle priorità stabilite dal piano e dai programmi, per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali.

La Regione inoltre concede contributi per il pagamento degli interessi sui mutui concessi dagli istituti di credito, per la costruzione di nuovi impianti industriali e per l'ampliamento, il rinnovo e la conversione di quelli già esistenti.

ART. 20.

La Regione istituisce un fondo per concedere garanzie sussidiarie a piccole e medie imprese che, avendo i requisiti di validità, economici e tecnici, non possono tuttavia fornire le necessarie garanzie agli Istituti finanziari.

La Regione con propria legge provvede a fissare la quota dei fondi da riservare a favore della piccola e media impresa industriale, nonché le preferenze e le agevolazioni per il suddetto tipo di impresa in rapporto alla concessione dei mutui, dei contributi, delle aree destinate all'insediamento degli stabilimenti.

ART. 21.

La Regione è autorizzata a costituire una società finanziaria per azioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile, allo scopo di assistere finanziariamente le iniziative industriali conformi al piano decennale di sviluppo e ai programmi annuali e, eventualmente, per la partecipazione alla costituzione del capitale delle imprese.

ART. 22.

I benefici della presente legge sono estesi alle aziende industriali a partecipazione statale.

CAPO III.

EDILIZIA E SVILUPPO SCOLASTICO.

ART. 23.

Per favorire lo sviluppo urbanistico e della edilizia popolare, la Regione può concedere contributi ai comuni per l'attuazione dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

In particolare concede contributi per il risanamento di quartieri malsani, per l'abbattimento di tuguri e la costruzione di alloggi esclusi quelli di lusso.

ART. 24.

La Regione è autorizzata ad assumere gli oneri che fanno carico agli Enti locali, per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale in base alle vigenti leggi.

La Regione è altresì autorizzata ad assumere oneri per la realizzazione di opere di competenza degli Enti locali, non ammessi a contributo.

ART. 25.

La Regione è autorizzata ad assumere gli oneri che fanno carico agli Enti locali in rapporto alla realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche.

ART. 26.

La Regione, in rapporto al piano e ai programmi provvede alla elaborazione di un piano regionale urbanistico e concorre al finanziamento per la sua attuazione.

CAPO IV.

VIABILITÀ E TRASPORTI.

ART. 27.

Per favorire il miglioramento e lo sviluppo della viabilità e dei trasporti, in rapporto ai piani e ai programmi di cui alla presente legge la Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione ed il miglioramento della rete viaria, secondo una scala di preferenza sulla base e in relazione alle esigenze dello sviluppo economico, del

progresso dell'agricoltura e della economia montana, dell'incremento dei traffici e del turismo.

ART. 28.

La Regione interviene, con la propria partecipazione alle iniziative degli Enti locali associati in Consorzi, alla gestione pubblica di servizi automobilistici di trasporto delle persone.

In relazione agli obiettivi dei piani e alle necessità del progresso sociale, la Regione è autorizzata a costituire una Azienda regionale dei trasporti.

CAPO V.

INTERVENTI NEI SETTORI DELL'ARTIGIANATO  
E DELLA PESCA.

ART. 29.

Per la difesa e la valorizzazione dell'artigianato, la Regione è autorizzata a concedere contributi sui finanziamenti della presente legge agli imprenditori artigiani, per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti e la creazione di nuovi impianti.

ART. 30.

La Regione è autorizzata a concedere sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine a nuovi impianti e all'ammodernamento di quelli esistenti.

La Regione concede garanzie sussidiarie per favorire l'assunzione del credito, ad imprenditori ed imprese artigiane.

ART. 31.

La Regione è autorizzata a concedere contributi per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per più razionali sistemi di pesca, per l'allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti.

Nell'ambito dei fondi assegnati per le concessioni dei contributi, il piano ed i programmi devono stabilire l'ammontare minimo riservato alle cooperative di pescatori.

CAPO VI.

INTERVENTI NEI SETTORI DEL COMMERCIO  
E TURISMO.

ART. 32.

Allo scopo di favorire l'adeguamento delle strutture commerciali alle attuali esigenze la Regione è autorizzata a concedere contributi per:

sviluppare l'associazione e la cooperazione delle piccole imprese commerciali;

migliorare i servizi di informazione commerciali;

favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche.

ART. 33.

La Regione è autorizzata a concedere contributi nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive, di altre attrezzature complementari, anche di carattere sportivo, per favorire lo sviluppo turistico.